

SPAZIO CONSULENZA

News letter n. 2 del 11/02/2016

NOTE DI VARIAZIONE IVA PER CREDITI INSOLUTI

La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – all'articolo 1, commi 126-127, modifica la disciplina delle note di variazione ai fini Iva riscrivendo l'articolo 26, D.P.R. 633/1972 e stabilendo diverse decorrenze in relazione a talune previsioni in esso contenute.

La nuova versione dell'articolo 26 del decreto Iva opera una precisa distinzione tra le seguenti ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione:

- a) verificarsi di una causa di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione (e simili) dell'operazione;
- b) applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
- c) assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ad altra procedura di soluzione della crisi d'impresa quali l'accordo di ristrutturazione dei debiti ed piano attestato di risanamento;
- d) procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa.

Dette ipotesi risultano inoltre chiaramente differenziate anche per quanto riguarda il limite temporale entro il quale è possibile effettuare la variazione; ciò può avvenire:

- entro il termine di un anno nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b) e richiamate dal comma 2 dell'articolo 26, qualora si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
- senza alcun termine nell'ipotesi di cui alle lettere c) e d) richiamate dal comma 4 dell'articolo 26, pur nel rispetto dell'ordinario termine per l'esercizio del diritto alla detrazione stabilito dall'articolo 19 del decreto Iva.

Una particolate attenzione va posta alla decorrenza delle nuove disposizioni, posto che il comma 127 della Legge di Stabilità 2016 prevede che:

• le disposizioni di cui al comma 4, lettera a) e comma 5 secondo periodo dell'articolo 26 si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016:

• le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26 si applicano letteralmente dal 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) ma, stante il dichiarato carattere interpretativo delle stesse, dovrebbero ritenersi applicabili anche alle operazioni effettuate ante 2016.

Tra le disposizioni per così dire ad **efficacia immediata e con valenza interpretativa** (e quindi retroattiva) possiamo individuare:

- per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale dovuta a inadempimento del cessionario o committente (ad eccezione del caso in cui le parti abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni);
- la possibilità di emettere una nota di variazione da parte del cessionario o committente dell'operazione, laddove l'operazione sia assoggettata al meccanismo del *reverse charge*;
- la chiara definizione dei termini e le condizioni per effettuare la variazione nell'ipotesi di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Le disposizioni che presentano, purtroppo, un'efficacia differita (a partire cioè dalle procedure concorsuali dichiarate successivamente al 31 dicembre 2016) sono quelle che:

- legittimano l'emissione di una nota di variazione Iva in diminuzione "a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale" (articolo 26, comma 4, lettera a);
- consentono al cessionario o committente assoggettato alla procedura concorsuale di non registrare "in aumento" la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore (articolo 26, comma 5).

Per una maggior comprensione delle citate modifiche, e in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell'agenzia delle entrate, riportiamo di seguito un raffronto tra il testo della vecchia e della nuova disposizione.

Vecchio articolo 26

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, comprese la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

Nuovo articolo 26

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

- 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o riduce l'ammontare imponibile, in di nullità. consequenza di dichiarazione annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, R.D. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), R.D. 267/1942, pubblicato nel Registro delle Imprese o in consequenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell' articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell' articolo 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell' articolo 23 o dell'articolo 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
- 2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in consequenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione. rescissione simili in consequenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione. registrandola a norma dell'articolo 25.

- 3. Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'articolo 21.
- 3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e	nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e	
4. La correzione di errori materiali o di calcolo	7. La correzione di errori materiali o di calcolo	
	alla variazione in aumento.	
	sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente	
	al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai	
	committente che abbia assolto all'obbligo di cui	
	al comma 1. In tal caso, il cessionario o	
	tutto o in parte, si applica la disposizione di cui	
	cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in	
	6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di	
	a).	
	procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera	
	primo periodo non si applica nel caso di	
	prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al	
	restituzione dell'importo pagato al cedente o	
	dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla	
	caso registrare la variazione a norma	
	l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal	
	committente, che abbia già registrato	
	facoltà di cui al comma 2, il cessionario o	
	5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della	
	rimaste infruttuose.	
	b) a causa di procedure esecutive individuali	
	3, lettera d), R.D. 267/1942;	
	piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma	
	pubblicazione nel Registro delle Imprese di un	
	182- <i>bis</i> , R.D. 267/1942, o dalla data di	
	di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo	
	dalla data del decreto che omologa un accordo	
	assoggettato a una procedura concorsuale o	
	a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è	
	in parte, da parte del cessionario o committente:	
	anche in caso di mancato pagamento, in tutto o	
	4. La disposizione di cui al comma 2 si applica	

nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all' articolo 25.

nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al D.P.R. 100/1998, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25.

Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all' articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

5. Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

- **8.** Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.
- 9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
- 10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o

	dell'articolo 74 del presente decreto ovvero	
	dell'articolo 44 del D.L. 331/1993, convertito, con	
	modificazioni, dalla L. 427/1993, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari	
	o committenti la disposizione di cui al comma 5.	
	11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si	
	considera assoggettato a procedura	
	concorsuale dalla data della sentenza	
	dichiarativa del fallimento o del provvedimento	
	che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria	
	delle grandi imprese in crisi.	
	12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura	
	esecutiva individuale si considera in ogni caso	
	infruttuosa: a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,	
	quando dal verbale di pignoramento redatto	
	dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il	
	terzo pignorato non vi sono beni o crediti da	
	pignorare;	
	b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,	
	quando dal verbale di pignoramento redatto	
	dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di	
	beni da pignorare ovvero l'impossibilità di	
	accesso al domicilio del debitore ovvero la sua	
	irreperibilità;	
	c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta	
	per la vendita del bene pignorato sia andata	
	deserta, si decida di interrompere la procedura	
	esecutiva per eccessiva onerosità.	

Di seguito viene riportato il seguente prospetto di riepilogo delle due normative, in caso di procedure concorsuali ed individuali.



PROCEDURA CONCORSUALE	MOVIMENTO DI EMISSIONE NOTA DI CREDITO – PRECEDENTE VERSIONE ARTICOLO 26 DEL DPR 633/1972 E PRASSI	MOVIMENTO DI EMISSIONE NOTA DI CREDITO – <u>NUOVO</u> <u>ARTICOLO 26</u> DEL DPR 633/1972 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016	TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE
Fallimento	Scadenza dei termine entro il quale i creditori possono proporre reclamo contro i: piano di riparto finale dell'attivo. Scadenza della data entro la quale è possibile preporre reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, in caso di insussistenza di somme da destinare alla soddisfazione dei creditori.	Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento	Entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto
Liquidazione coatta amministrativa	Dall'approvazione del bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto ai creditori.	Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.	Come sopra
Amministrazione straordinaria	La procedura concorsuale non consente la possibilità di emettere nota di credito In quarto occorre perseguire la continuazione dell'attività ed il risanamento dell'impresa.	Dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.	Come sopra
Concordato fallimentare	Dalla definitività del decreto di omologazione.	Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.	Come sopra
Concordato preventivo	Dalla definitività del decreto di omologazione	Dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.	Come sopra
Accordo di ristrutturazione dei debiti	Dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.	Dalla data del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.	Come sopra
Piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare	Dalla pubblicazione nel Registro Imprese.	Dalla pubblicazione nel Registro Imprese.	Come sopra

<u>N.B.</u>

La nuova disciplina delle note di variazione in diminuzione (seconda colonna) entrerà in vigore per le operazioni connesse a procedure aperte dopo il 31/12/2016.

PROCEDURA	MOVIMENTO DI EMISSIONE	MOVIMENTO DI EMISSIONE	TERMINE PER
CONCORSUALE	NOTA DI CREDITO -	NOTA DI CREDITO – NUOVO	ESERCITARE IL
	PRECEDENTE VERSIONE	ARTICOLO 26 DEL DPR	
	ARTICOLO 26 DEL DPR		DETRAZIONE
Dragodura	633/1972 E PRASSI	STABILITA' 2016	Como conro
Procedure	Quando il credito non trova	Quando il verbale di	Come sopra
esecutive	soddisfacimento attraverso	pignoramento redatto	
individuali rimaste	la distribuzione della	3	
infruttuose	somma ricavata dalla vendita dei beni	che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da	
	vendita dei beni dell'esecutato. Quando sia		
		. 3	
		verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale	
	documentata dagli organi della procedura (es. Ufficiali		
	Giudiziari) l'insussistenza		
	· ·		
	dei beni da assoggettare alla procedura.	pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al	
	atta procedura.	domicilio del debitore ovvero	
		la sua irreperibilità. Qualora,	
		dopo che per tre volte l'asta	
		per le vendite del bene	
		pignorato sia andata deserta,	
		si decida di interrompere la	
		procedura esecutiva per	
		eccessiva onerosità.	

<u>N.B.</u>

La nuova disciplina sulle procedure individuali, avendo carattere interpretativo si applicano anche alle operazioni effettuate prima del 31/12/2015.